



COMUNE DI BARBARANO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

ORDINANZA N. 20

Oggetto: Chiusura temporanea al transito del tratto del sentiero naturalistico Barbarano - Blera (ex CAI n. 105), denominato "dei Valloni" per condizioni di pericolo connesse allo stato del terreno a seguito di eventi meteorologici

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale si sviluppa il sentiero naturalistico Barbarano – Blera, già individuato quale sentiero CAI n. 105 e denominato “dei Valloni”, utilizzato per la fruizione escursionistica e turistica del territorio;

Dato atto che il predetto percorso presenta, per le proprie caratteristiche morfologiche e naturali, tratti di particolare impervietà, pendenza e fondo irregolare;

Considerato che, a seguito delle precipitazioni piovose verificatesi nei giorni scorsi, le condizioni del terreno del sentiero, e in particolare del tratto compreso tra la seconda Mola e il confine comunale, posto oltre la terza Mola, risultano caratterizzate da elevata umidità, bagnato e scivolosità del fondo, tali da rendere rischioso il transito degli escursionisti;

Rilevato che le suddette condizioni, unitamente alle caratteristiche del percorso, possono determinare situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, con particolare riferimento al rischio di scivolamento, caduta e conseguenti incidenti;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente adottare un provvedimento temporaneo di interdizione del transito nel tratto interessato, al fine di prevenire situazioni di pericolo e tutelare l'incolumità dei frequentatori del percorso;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, gli artt. 50 e 54, per quanto applicabili;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

Art. 1 – Divieto di transito

È disposto il divieto temporaneo di transito pedonale ed escursionistico nel tratto del sentiero naturalistico Barbarano – Blera (ex CAI n. 105), denominato “dei Valloni”, compreso tra la seconda Mola e il confine comunale, posto oltre la terza Mola.

Il divieto è esteso, ove presenti, ai mezzi veicolari non autorizzati e a ogni altra forma di fruizione incompatibile con le condizioni di sicurezza del tratto interdetto.

Art. 2 – Precauzioni e attrezzatura

Fermo restando il divieto di transito disposto dall'art. 1, tutti coloro che percorrono gli altri sentieri del Parco sono tenuti ad adottare le necessarie precauzioni in relazione alle caratteristiche dei percorsi e alle condizioni meteorologiche, nonché a utilizzare attrezzature e calzature da trekking adeguate alla natura e alle difficoltà dei percorsi escursionistici.

Art. 3 – Durata e decorrenza

Il divieto di cui all'art. 1 ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del percorso, da accertarsi a cura degli uffici del Parco Marturanum, e alla conseguente cessazione degli effetti del presente provvedimento.

Sono fatte salve le attività di soccorso, vigilanza, manutenzione e intervento da parte degli organi e dei soggetti autorizzati.

Art. 4 – Segnaletica e pubblicità

Gli uffici del Parco Marturanum sono incaricati di provvedere alla collocazione, in corrispondenza degli accessi al tratto interdetto, di idonea segnaletica recante il divieto di transito e le ragioni di sicurezza poste a fondamento del provvedimento.

La presente ordinanza dovrà essere resa conoscibile agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione ritenuto idoneo.

Art. 5 – Vigilanza

Gli Agenti della Polizia Locale, i Guardiaparco e gli altri Organi di Polizia competenti sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Art. 6 – Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, ove applicabili, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla legge.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine, ai sensi della normativa vigente.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- agli uffici del Parco Marturanum e all'Ufficio Tecnico comunale, per gli adempimenti di competenza;
- al Comando di Polizia Locale e ai Guardiaparco;
- agli altri Organi di Polizia interessati, per quanto di competenza.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Barbarano Romano, 12-09-2026

IL SINDACO
F.TO Sig. Rinaldo Marchesi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-09-2026 al 27-09-2026

Barbarano Romano 12-09-2026

IL MESSO COMUNALE
F.to Stirparo Gianni

Copia conforme all'originale.
Barbarano Romano

IL SINDACO
Sig. Rinaldo Marchesi